

# **NUOVE MODALITA' DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA' DA SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO – anno 2022/2023**

## **Indicazioni per la gestione del Portale Scuole**

**7 Ottobre 2022**

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**


**ATS Brescia**

## STRATEGIA DI CONTROLLO DELL'INFEZIONE DA SARS – COV 2

•Finalità: interrompere per quanto possibile le catene di trasmissione del virus



- quarantena per i contatti stretti
- utilizzo obbligatorio dei DPI
- rispetto delle misure di prevenzione (distanziamento fisico, igiene delle mani, ecc.)




## STRATEGIA DI MITIGAZIONE

•Finalità: contenere l'impatto negativo dell'epidemia sulla salute pubblica





- Sospensione della quarantena dei contatti stretti
- Lezioni in presenza anche in presenza di 1 o più casi positivi in classe (utilizzo FFP2)
- Progressiva eliminazione dell'utilizzo dei DPI nei luoghi pubblici

La scuola si inserisce nel contesto più ampio della comunità



Le misure applicate in ambito scolastico, affinché possano essere effettivamente efficaci, devono tenere conto ed essere preferibilmente omogenee con le misure previste in ambito comunitario

## INDICAZIONI NORMATIVE PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI DI INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO

- 1) «Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-Cov-2 in ambito scolastico (a.s. 2022-2023) versione 5 agosto 2022 (ISS, Ministero Salute e Istruzione, Conferenza delle Regioni e delle province autonome)
- 2) «Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-Cov-2 nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l'anno scolastico 2022-2023» versione 11 agosto 2022 (ISS, Ministero Salute e Istruzione, Conferenza delle Regioni e delle province autonome)
- 3) Ministero dell'Istruzione «Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l'avvio dell'a.s. 2022-2023» n. 1998 del 19 agosto 2022
-  4) Circolare Ministero della Salute «**Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19**» n. 37615 del 31 agosto 2022
-  5) Circolare Regione Lombardia « **Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-Cov-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l'anno scolastico 2022-2023 e utilizzo Portale scuola**» n. 34979 del 02 settembre 2022

Circolare Ministero della Salute «**Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19**» n. 37615 del 31 agosto 2022

Gestione contatti stretti rimanda alla **Circolare n.196820 del 30/03/2022**

“A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'**autosorveglianza**, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.”

## Come identificare i contatti nella scuola?

Coloro che hanno avuto un contatto stretto con il caso positivo nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o in assenza di sintomi in presenza di un tampone positivo.

per contatto stretto si considera una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti

Alla scuola viene chiesto di segnalare sul portale qualsiasi caso positivo che coinvolge una classe, anche se lo stesso ha sempre usato mascherina FFP2.

**Tutti i presenti nella classe** (alunni/docenti/operatori scolastici) vanno in **autosorveglianza** (10 FFP2 e sorveglianza dei sintomi).

## NIDI/SCUOLE INFANZIA

N.B.: la normativa prevede che l'obbligo della FFP2, in caso di autosorveglianza, riguarda tutti/e i/le bambini/e maggiori di 6 anni (escluso eventuali casi specifici).

A livello regionale si è concordato di considerare le classi scolastiche; quindi, **nel caso sia in atto la misura dell'autosorveglianza, la mascherina FFP2 è obbligatoria per i/le bambini/e solo a partire dalla classe 1° della scuola primaria** (escluse quindi le sezioni dell'Infanzia).

## Casi particolari:

I casi positivi (docenti/personale scolastico) che non coinvolgono le classi non vanno segnalati sul portale; gli stessi rispondendo al messaggio di ATS signaleranno i propri contatti stretti che saranno tenuti ad adottare il regime di autosorveglianza.

## Mensa:

sarebbe buona norma che gli alunni della stessa sezione consumino il pasto con i compagni di classe; diversamente, qualora dovesse emergere una positività, la misura dell'autosorveglianza verrà estesa ai chi ha mangiato al tavolo.

## **Che cosa accade al presentarsi di un caso di positività (alunno/studente o docente o personale scolastico) sviluppato nella stessa classe/sezione?**

- **L'attività didattica continua in presenza per tutti** (alunni/studenti e personale scolastico), tranne che per il soggetto positivo al Covid-19, con **l'obbligo dell'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree di tipo FFP2, PER TUTTI**, per un periodo di 10 giorni dall'ultimo giorno di presenza nella sezione/gruppo del caso positivo.
- La scuola segnala il **primo caso** positivo tra gli alunni/studenti/personale scolastico della classe sul Portale scuola dedicato, indicando la data dell'ultimo giorno di frequenza del caso positivo e **senza** comunicare i contatti.
- La scuola scarica dal Portale Scuole dedicato **l'informativa massiva** di autosorveglianza, generata in automatico dal sistema, e la consegna ai genitori della classe.
- Se nel periodo di autosorveglianza si manifestassero sintomi suggestivi di possibile infezione da SARS-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare che, se negativo, al persistere dei sintomi, dovrà essere ripetuto nei giorni successivi.
- Concluso il periodo di 10 giorni di autosorveglianza decade l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione FFP2 per gli alunni/studenti/docenti e operatori scolastici. Tale obbligo verrà ripristinato al presentarsi di eventuali nuovi casi positivi.



Viene riportata la **data** dell'ultimo giorno di presenza a scuola, giorno 0 da qui parte il conteggio dei 10 giorni di autosorveglianza.

Codice segnalazione: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Si comunica che è stato rilevato un caso di positività al SARS-CoV-2 relativo al gruppo classe frequentato nella scuola \_\_\_\_\_ da suo/a figlio.

Per tale ragione, come previsto dalla circolare prot. 0019680-30/03/2022-DGPRE-DGPRE-P del Ministero della Salute, si comunicano le seguenti indicazioni.

**PER TUTTE LE SCUOLE DEL SISTEMA EDUCATIVO SCOLASTICO E FORMATIVO IVI COMPRESI LE SCUOLE PARITARIE E QUELLE NON PARITARIE NONCHÉ I CENTRI PROVINCIALI DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI**

L'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni d'età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina):

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da SARS-CoV-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare, anche in centri privati e abilitati, per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

**Che cosa accade al presentarsi di più casi di positività (alunno/studente o docente o personale scolastico) sviluppati nella stessa classe, durante il periodo di autosorveglianza?**

- Ulteriori casi positivi al Covid-19, successivi al primo caso, che dovessero manifestarsi durante il periodo di autosorveglianza (10 giorni dall'ultimo giorno di frequenza del primo soggetto risultato positivo), **NON** devono essere segnalati dalla scuola sul Portale Scuole.
- Andrà segnalato esclusivamente un eventuale caso che si presentasse nella sezione/gruppo dopo che si è concluso il periodo di autosorveglianza, che pertanto sarà considerato come primo nuovo caso, dal quale fare partire un nuovo ciclo di autosorveglianza.
- Situazioni di particolare rilevanza (molti casi presenti nella scuola, numerose assenze...) possono essere segnalati al nostro servizio che valuterà l'adozione di ulteriori misure di prevenzione in base ad eventuali esigenze locali di sanità pubblica.

Si ricorda che ogni richiesta di informazioni deve essere inviata alla casella mail dedicata alle scuole

[scuolacovid@ats-brescia.it](mailto:scuolacovid@ats-brescia.it)

## 6. Gestione dei casi sospetti e dei casi positivi COVID

- Il personale scolastico o il minore che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, per i minori, è necessaria la sorveglianza da parte del personale fino all'arrivo dei genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.
- Se il soggetto è confermato positivo al COVID potrà rientrare a scuola con esito negativo del test al termine dell'isolamento\* previsto, di almeno 5 giorni dalla data di effettuazione del primo tampone positivo
- In caso di positività persistente, il rientro a scuola è consentito passati 14 giorni dalla positività, dunque a partire dal 15 ° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall'effettuazione del test.

*\* L'isolamento consiste nella separazione delle persone infette o malate, dalle altre persone, per prevenire la diffusione dell'infezione e la contaminazione degli ambienti.*

## Come avviene il rientro in sezione dei soggetti positivi a Covid-19?

- ❖ I **minori/alunni/ studenti positivi a Covid-19 per il rientro a scuola**, a conclusione del periodo di isolamento previsto (5 giorni), devono presentare:
  - **l'esito negativo** del tampone antigenico o molecolare  
*oppure*
  - il solo **attestato di fine isolamento** rilasciato da ATS, se già pervenuto.
  
- ❖ in caso di **positività a lungo termine** per i minori/alunni/studenti **il periodo di isolamento avrà termine dopo almeno 14 giorni dall'esecuzione del primo tampone positivo**. Il rientro a scuola è consentito a partire dal 15 ° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall'effettuazione del test, con la presentazione **dell'attestato di fine isolamento o dell'attestato di inizio isolamento** (passati i 14 gg), rilasciati da ATS.
  
- ❖ Il **personale** educativo e scolastico può rientrare al lavoro **SOLO** con referto/attestazione del tampone molecolare o antigenico con **esito negativo**

**NB: in ogni caso NON è più necessario il certificato di rientro del medico curante**